

condizioni di affidamento e collocazione del figlio [REDACTED] (nato il [REDACTED] [REDACTED] come disposte con il provvedimento del Tribunale di Velletri del 10 marzo 2021, che aveva omologato l'accordo raggiunto tra i genitori non coniugati, [REDACTED] e [REDACTED] e esponeva in proposito di non poter mantenere una relazione continuativa con il figlio a causa dei comportamenti oppositivi della madre.

La madre si era costituita chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso e proponendo a sua volta domanda di modifica del provvedimento del Tribunale di Velletri.

Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria, veniva ascoltato il minore e il Tribunale di Potenza, con provvedimento interinale dell'11.9.2024, confermava il regime di affido condiviso e prevedeva la collocazione paritaria alternata del minore tra la abitazione del padre sita in [REDACTED] e quella della madre sita in [REDACTED] disponeva, infine, che il minore continuasse a frequentare la scuola a [REDACTED] ove era stato già iscritto negli anni precedenti.

Solo nel prosieguo, il Tribunale, in accoglimento della istanza della curatrice formalizzata nel corso dell'udienza del 14.5.2025, con ordinanza in corso di causa del 18 maggio 2025 autorizzava, per l'anno scolastico 2025 - 2026, l'iscrizione del minore alla scuola elementare di [REDACTED]

Con reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c., depositato in data 27 maggio 2025, [REDACTED] chiedeva che ne venisse disposta la riforma di quest'ultima ordinanza.

La Corte di appello ha disatteso il reclamo, dichiarandolo inammissibile.

[REDACTED] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del provvedimento di secondo grado con due mezzi. La madre e la curatrice speciale del minore hanno distintamente replicato con separati atti, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.



La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 473bis.24 c.p.c. Il ricorrente sostiene che la norma è stata erroneamente applicata al caso in esame e deduce la mera apparenza della motivazione.

2.2.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 337 ter c.c., nonché dell'art.473bis.38 c.p.c. Il ricorrente sostiene che il provvedimento è contraddittorio; deduce che il trasferimento autorizzato rende più difficoltoso l'esercizio della frequentazione padre-figlio, già svolto con l'ausilio dei Servizi Sociali; lamenta l'omesso o erroneo esame dell'interesse del minore.

3.1.- L'esame del primo motivo risulta prioritario.

3.2.- La censura è volta a contestare la ravvisata non reclamabilità del provvedimento con cui è stata autorizzata l'iscrizione del minore alla scuola sita in [REDACTED] per l'anno scolastico 2025/2026.

Dall'esame degli atti emerge che la decisione impugnata è stata adottata in corso di causa con provvedimento temporaneo ed urgente e non all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti.

3.3.- Questa Corte, nell'esaminare l'ambito applicativo dell'art.473bis.24 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1486/2025) che disciplina la reclamabilità dei provvedimenti temporanei ed urgenti ha rimarcato che sono reclamabili dinanzi alla Corte di Appello:

- tutti i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'esito della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. indipendentemente dal loro contenuto;

- i soli provvedimenti adottati in corso di causa che "sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche all'affidamento e alla



collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

È stato, inoltre, puntualizzato che il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", è ammesso sia avverso i provvedimenti di accoglimento, sia avverso i provvedimenti di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 c.p.c. (Cass. n. 4979/2026).

Si è altresì chiarito che il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., ove ammissibile, non è un rimedio limitato ai soli casi in cui il provvedimento risulti affetto da vizi macroscopici, rilevabili *ictu oculi* ovvero emergenti dalla stessa motivazione, ma è volto ad un riesame della decisione, attraverso una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche sulla base delle "sommarie informazioni" eventualmente assunte (Cass. n. 32211/2025).

3.4.- Ne consegue che non tutti i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dopo la conclusione della prima udienza di comparizione, ma, comunque, in corso di causa, sono sicuramente reclamabili.

In relazione a tali provvedimenti il discrimen è individuato avendo riguardo alle decisioni che "sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche all'affidamento e alla collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori".

Si tratta, quindi, di provvedimenti che, come sopra evidenziato, sono in grado di incidere su diritti fondamentali della persona, che, se pure sono suscettibili di essere modificati nel corso del procedimento, in presenza di determinati presupposti, ovvero a definizione del grado di giudizio, all'esito della complessiva valutazione delle risultanze



processuali, tuttavia, in relazione alla particolarità del rapporto in cui vengono ad incidere, rischiano di interferire in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio, fosse soltanto per il fatto che i bambini, con il passare del tempo, crescono e la condivisione di vita persa non è più recuperabile in alcun modo (Cass. n. 1486/2025).

3.5.- Nel caso in esame la Corte di appello ha affermato "Orbene, nel caso in esame, il reclamante chiede a questa Corte di modificare l'ordinanza del giudice precedente, nella parte in cui ha autorizzato l'iscrizione del figlio minore, ██████_█████ alla scuola elementare di ██████ per l'anno scolastico 2025-2026", ovvero la frequenza ivi della quarta elementare, così trasferendola dalla scuola di ██████ ed ha dedotto che, tenuto conto dell'oggetto del reclamo, "deve concludersi per l'inammissibilità del proposto reclamo, in quanto la richiesta di modifica del disposto regime di frequenza scolastica per l'anno 2025-2026 non è tale da integrare gli estremi di sostanziali modifiche dell'affidamento del minore, né è tale da determinare sostanziali modifiche della collocazione dello stesso, né ne ha disposto l'affidamento ad un soggetto terzo." (fol.4, ord. imp.).

3.6.- Il ricorrente ha dedotto sotto un primo profilo che il provvedimento non poteva essere qualificato come temporaneo, in quanto comportava l'integrale svolgimento di durata della classe scolastica frequentata presso la scuola di ██████ e sotto altro profilo che integrava una modifica sostanziale della collocazione del figlio, rimarcando che ciò incideva sul suo diritto di frequentazione rendendoglielo meno agevole perché comportava per lui la necessità di percorrere il tragitto tra ██████ (luogo della sua residenza) e ██████ (ove il minore è collocato prioritariamente presso la madre ed è stato autorizzato a frequentare la scuola).



3.7.- Orbene, alla luce dei principi prima ricordati, il ricorso risulta inammissibile per le stesse ragioni per le quali è stato dichiarato inammissibile il reclamo.

La decisione impugnata non ha modificato il collocamento prevalente del minore (già fissato presso la madre in ██████████ in quanto ha previsto esclusivamente che il minore possa frequentare la scuola elementare di ██████████ suo Comune di residenza, in luogo di quella di ██████████

Quanto al profilo della temporaneità, va osservato che esso è insito nella natura stessa del provvedimento, che è stato adottato in corso di causa, alla luce di una acquisizione istruttoria e probatoria ancora in fieri e, pertanto, suscettibile di determinare sia una sua successiva conferma che un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali accertate e/o in corso di accertamento e del superiore interesse del minore da parte del giudice del giudizio principale.

Sotto altro profilo, va osservato che le critiche svolte circa la rispondenza all'interesse del minore della scelta, deducendo che avrebbe dovuto essere data prevalenza al percorso scolastico già avviato in ██████████ ██████████ (mantenimento dei rapporti con gli insegnanti ed i compagni di classe), non possono assumere rilievo atteso che tale profilo non rientra tra quelli sindacabili ai sensi dell'art. 473bia.24 c.p.c. in questa fase.

Quanto alla prospettazione del maggior aggravio per il ricorrente conseguente al dover compiere il tragitto ██████████ - ██████████ essa non appare pertinente in relazione al procedimento promosso ex art.473bis.24, secondo comma, c.p.c., perché non evidenzia né sostanziali modifiche dell'affidamento del minore, né sostanziali modifiche della collocazione dello stesso (già collocato in ██████████ dovendosi osservare che il disagio personale nello spostamento logistico rappresentato dal ricorrente - ove accertato - potrà trovare rimedio mediante altre misure volte al tendenziale riequilibrio della posizione dei due genitori nell'interesse superiore del minore e del suo diritto alla bigenitorialità.



4.- Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, su conforme richiesta della Procura Generale, con conseguente assorbimento del secondo motivo che svolge le medesime argomentazioni sul piano più strettamente meritale.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della controricorrente [REDACTED] - [REDACTED] in euro 2.500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, e che liquida in favore dello Stato in relazione alla curatrice speciale della minore, Avv. [REDACTED] parte ammessa al gratuito patrocinio, in euro 2.500,00 euro, oltre spese prenotate a debito;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 9 aprile 2026.

Il Presidente est.

Laura Tricomi

